

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 15/01/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 07-2021

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Verifica telematica da parte del fornitore della presentazione della dichiarazione di intento trasmessa dal cliente

L'art. 12-septies del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito dalla legge 28.6.2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato la disciplina delle dichiarazioni di intento stabilendo che gli esportatori abituali, per effettuare acquisti in sospensione d'imposta, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, mentre non è più previsto l'obbligo di inviarla al fornitore.

Considerato che i fornitori devono obbligatoriamente indicare in fattura il numero di protocollo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate al cliente che ha inviato a quest'ultima la dichiarazione di intento, con Provvedimento 27.2.2020 n. 96911, la stessa ha stabilito di mettere a disposizione del fornitore tale numero di protocollo nel "Cassetto fiscale" del medesimo.

Non esiste una norma positiva che stabilisca quando il fornitore deve verificare che la dichiarazione di intento sia stata presentata all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente. Tuttavia l'art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, come sostituito dall'art. 12-septies, secondo comma del D.Lgs. 34/2019, prevede **la sanzione dal 100% al 200% dell'IVA per i fornitori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili prima di avere riscontrato telematicamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente.**

Quindi la verifica va fatta non prima di emettere la fattura, ma addirittura prima di effettuare l'operazione. Facciamo un esempio:

- DDT 10 Maggio;
- trasmissione dichiarazione di intento 5 Maggio riscontrata il 31 Maggio;
- data della fattura 31 Maggio.

La fattura va fatta con IVA in quanto la dichiarazione di intento è stata verificata (31 Maggio) dopo l'effettuazione dell'operazione (5 Maggio).

Per dimostrare l'avvenuto riscontro, il fornitore deve entrare nel suo cassetto

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

fiscale e aprire la dichiarazione di intento. Sul file PDF che si genera compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.

Da notare che la sanzione proporzionale si applica anche nel caso in cui la verifica successiva all'emissione della fattura abbia avuto esito positivo e cioè che realmente la dichiarazione di intento sia stata trasmessa prima dell'effettuazione dell'operazione. Ciò in quanto la sanzione non colpisce il mancato invio da parte del cliente, ma il mancato controllo da parte del fornitore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti